

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

Nell'interesse della Sig.ra **COPPOLA MATILDE [OMISSIS]**, rappresentata e difesa, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n. 47 e che dichiarano di voler ricevere le eventuali comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it.

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, il **CISIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il **CINECA**, in persona del legale rappresentante p.t. **l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"** in persona del legale rap.te p.t.

per l'annullamento in via incidentale in parte qua

della nota Ministeriale 18 gennaio 2024 emessa in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 863/24.

Della nota ministeriale 18 aprile 2024 emessa in asserita esecuzione dell'ordinanza n. 1286/24 del Consiglio di Stato

IN FATTO:

1. Parte ricorrente ha partecipato ai TOLC ed ha un punteggio di 56,95 ed è collocata alla posizione n. 18236 della graduatoria.

Come è noto a codesto On.le T.A.R., con la sentenza in epigrafe, venivano annullati gli atti impugnati facendo salve le immatricolazioni avvenute.

Il Ministero, in esecuzione di tale sentenza in epigrafe, con la nota 18 gennaio 2024, bloccava gli scorrimenti **imponendo** ai candidati in posizione di "*prenotato*" di immatricolarsi entro 7 giorni presso il corso di laurea e la sede di "*prenotazione*" (che per definizione è sempre deteriore alla prima che è quella di definitiva assegnazione) specificando che se la detta immatricolazione non fosse intervenuta vi sarebbe stata la definitiva perdita del posto ambito.

Il tutto interveniva nonostante una diversa previsione della *lex specialis* circa modi e tempi degli scorrimenti e relativi “diritti” attribuiti ai candidati. Difatti a seguito della citata sentenza le regole del bando in atti vennero stravolte in esclusivo danno, peraltro, di una cerchia limitatissima di partecipanti tra cui parte ricorrente.

Se, difatti, coloro i quali avevano già curato l’immatricolazione avevano potuto beneficiare delle ben più garantiste previsioni di concorso in tema di scorrimento ed ipotetica attribuzione della sede e del corso di laurea ambito sulla base dell’effettivo punteggio, per chi, come parte ricorrente, si è ritrovato nella posizione di “prenotato” dopo la pubblicazione della sentenza di codesto On.le T.A.R., il regime delle immatricolazione veniva mutato.

Parte ricorrente, in particolare, era “*prenotato*” in una sede o in un corso di laurea non preferito e, pur nella consapevolezza delle prossime e migliori sedi ove si sarebbe potuta iscrivere con gli scorrimenti (addirittura in prima sede) si è trovata obbligata ad immatricolarsi nella sede di Foggia e nel corso di laurea non ambito (di odontoiatria). Ciò ha determinato disagi, spostamenti e aggravii di spese e quanto verrà meglio dedotto nelle deduzioni cautelari.

Parte ricorrente, dunque, si trovò a decidere tra la scelta di immatricolarsi o decadere. Scelse di immatricolarsi e altri soggetti, preferirono “*decadere*” dal diritto all’immatricolazione e non ottenere l’assegnazione perdendo, almeno così avvertiva espressamente il Ministero nella nota del 18 gennaio, definitivamente la possibilità di iscriversi per l’anno accademico in corso.

2. Poco dopo però con l’ordinanza indicata in epigrafe, la sentenza di codesto T.A.R. veniva sospesa e lo scorrimento, inizialmente bloccato in esecuzione della sentenza stessa, riattivato.

Il Ministero, tuttavia, eseguiva tale provvedimento in maniera nuovamente illegittima limitandosi a riattivare lo scorrimento e dimenticando la posizione dei soggetti che, come parte istante, nell’ultima fase del precedente scorrimento, aveva leso.

Il provvedimento ministeriale prende atto della “*reviviscenza dell’efficacia “della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, con ogni ulteriore conseguenza ai*

fini del suo scorrimento”; tale “*reviviscenza*” è paradossalmente ed erroneamente posticipata allo scorrimento del 18 gennaio 2024 che il Ministero aveva forzosamente imposto.

Sarebbe stato corretto, invece, riattivare lo scorrimento partendo dalla fase precedente all’avviso del 18 gennaio 2024, ovvero da uno scorrimento che in quanto posto in esecuzione di una sentenza, ora sospesa e che a breve potrebbe essere addirittura annullata, andava, con i suoi effetti, eliminato (rectius, annullato). In poche e semplici parole si doveva inserire nuovamente in graduatoria (anche con riserva e in sovrannumero o in attesa della sentenza definitiva del Consiglio di Stato) parte ricorrente, consentendo di ottenere una sede migliore e se del caso trasferirsi. Del resto così procedendo (essendo parte ricorrente già immatricolata) non viene neanche intaccata la programmazione ministeriale nazionale sul numero complessivo dei posti messi a bando.

Come se non bastasse, l’illegittima scelta ministeriale circa le modalità di esecuzione di tale provvedimento di sospensione, è stata attuata in materia differente rispetto ai diversi attori della vicenda.

Chi, come parte ricorrente, aveva seguito le pedissequie indicazioni ministeriali immatricolandosi presso il corso di laurea non ambito pur di non perdere definitivamente tale diritto, dovrà ora permanere in tale sede non preferita e nel corso di laurea di odontoiatria diverso da quello desiderato non potendo, in alcun modo, ritrattare la propria “forzosa” scelta.

Chi, *a contrario*, aveva deliberatamente ignorato le indicazioni ministeriali subendo, definitivamente, la decadenza minacciata e uscendo dalla graduatoria, è stato ora rinserto nella graduatoria stessa (nonostante l’avviso impugnato non dica alcunchè espressamente) e può, dunque, ottenere non solo il posto, ma una migliore sede ambita (rispetto a quella per cui era prenotato) beneficiando e superando, incredibilmente, chi, come parte ricorrente, pur in possesso di un punteggio anche magari più alto, ha subito l’immatricolazione “forzosa”.

Può notarsi, infatti, che parte ricorrente, con il punteggio di 56,95 ha ottenuto una sede meno gradita rispetto alla sua prima scelta di Napoli “Federico II” (o alla scelta presso l’ateneo “Luigi Vanvitelli” o presso l’Ateneo “Magna Graecia” di Catanzaro) ove il punteggio minimo di accesso è ben più basso con la graduatoria che complessivamente ancora scorre).

È paradossale che il Ministero abbia consentito a chi aveva (contro le sue stesse indicazioni e confidando nell’“irreversibilità” degli effetti della sentenza di codesto On.le Tribunale) deciso di non iscriversi di tornare in posizione di prenotato (nonostante li avesse “avvertiti” che sarebbero decaduti); mentre a chi ha prestato legittimo affidamento sulle indicazioni di codesto Tar e del Ministero, tale possibilità è definitivamente preclusa.

Attuando il reinserimento in graduatoria e l’immatricolazione per l’altra categoria coinvolta (i decaduti) non si vede il perché anche parte ricorrente non dovesse, anche a livello virtuale, essere reinserito in graduatoria o essere direttamente immatricolato avendo, alla data della sospensione della nota sentenza, un punteggio utile per l’immatricolazione presso la sede della “Federico II”, o in alternativa di “Luigi Vanvitelli” o presso altra scelta e presso la facoltà ambita.

Parte ricorrente ha un punteggio di 56,95 ed occupa la posizione in graduatoria n. 18236 ossia una posizione che con gli scorrimenti ancora in corso le avrebbe sicuramente permesso l’immatricolazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia in una delle prime scelte o comunque, sicuramente, presso una scelta migliore rispetto a quella in cui è stata costretta ad immatricolarsi a seguito del noto annullamento di graduatoria.

Con tali premesse non potrà che concludersi per l’illegittimità della nota in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, 34, 97 COST. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE IMPONGONO UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ASSENZA DI ISTRUTTORIA.

1. La nota ministeriale 18 gennaio 2024, alla luce dell'ulteriore interpretazione e chiarimento oggi fornito con l'atto del 18 aprile 2024, è illegittima nella parte in cui incide nuovamente sui soggetti prossimi all'ammissione, come parte ricorrente, il cui scorrimento di graduatoria è stato bloccato imponendo una scelta che, poi, non si è rilevata, irreversibile.

Il Ministero avrebbe dovuto consentire a TUTTI, e non solo ad alcuni (ovvero i decaduti che non si sono subito immatricolati dopo la sentenza del Tar di annullamento) di reinserirsi in graduatoria e di concorrere per sedi migliori (recte per i posti che spettano in virtù del punteggio).

1.2 Del tutto illegittimamente, dunque, il Ministero non aveva provveduto ad avvertire i candidati che, in ipotesi di sospensione degli effetti della sentenza, anche chi fosse decaduto dall'immatricolazione poteva reinscrivere. Del resto "minacciando" e imponendo LA DECADENZA per chi non si immatricolava era chiaro che non dovessero e potessero più rientrare in graduatoria. Se una delle due categorie (i decaduti e gli immatricolati) aveva ancora delle possibilità, paradossalmente ne aveva ben di più quella di coloro che avevano manifestato l'interesse immatricolandosi.

2. La nota ministeriale 18 aprile 2024, pur ammettendo come corretta la scelta ministeriale a suo tempo adottata con la nota 18 gennaio, è illegittima nella parte in cui consente ai "decaduti" di ritrattare la propria scelta mentre, a contrario, non consente tale scelta a chi, come parte ricorrente, ha seguito pedissequamente le indicazioni ministeriali che, in maniera forzosa, avevano imposto l'immatricolazione.

Non vi è chi non veda una palese disparità di trattamento tra i due casi e una interpretazione costituzionalmente orientata rispettosa del diritto allo studio avrebbe

dovuto indurre la PA a includere non solo la categoria dei decaduti, ma anche quella di parte ricorrente (gli immatricolati).

2.1 Del resto l'esame delle due note impugnate non differenzia espressamente le due ipotesi, o ammette e esclude una categoria e con il presente atto si impugna il comportamento della PA nella parte in cui interpreta gli atti impugnati includendo solo la posizione dei decaduti e che con consapevolezza scelsero illo tempore di non immatricolarsi!

2.2 La differenziazione nel trattamento delle due categorie coinvolte, immatricolati e decaduti, è priva di motivazione e tanto meno è stata effettuata una istruttoria numerica sul punto.

3.In entrambi i casi (il caso degli immatricolati e dei c.d. decaduti), a ben vedere, vi è stato un elemento incidentale che aveva inciso sulle regole della lex specialis che, se neutralizzato in maniera postuma dalla sospensione del Consiglio di Stato, non poteva che far tornare in gioco tutte le posizioni coinvolte e non solo talune.

3.1 Nonostante il provvedimento ministeriale prenda atto della *“reviviscenza dell'efficacia della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, con ogni ulteriore conseguenza ai fini del suo scorrimento”*, come accennato, tale *“reviviscenza”* si applica solo per alcuni.

La *reviviscenza* viene però di fatto e illegittimamente posticipata allo scorrimento del 18 gennaio 2024 (che il Ministero aveva forzosamente imposto). La posticipazione a data successiva al 18 gennaio significava “riaprire la graduatoria” ma non includere coloro si erano immatricolati o che erano decaduti per mancata immatricolazione come desumibile dalle generiche asserzioni contenute nell'atto impugnato.

A parere dei legali scriventi o si interpreta la nota del 18 aprile 2024 come ostativa alla possibilità di partecipare agli scorrimenti per entrambe le categorie (decaduti o immatricolati) o entrambe le categorie possono e devono essere reinseriti in graduatoria considerando la genericità del terzo capoverso dell'atto di riapertura impugnato. La *reviviscenza* non può non essere “piena” e deve includere tutte le categorie interessate. Difatti, *“Gli effetti della sentenza che determina la reviviscenza di un regolamento si*

estendono anche ai soggetti rimasti estranei al giudizio, poiché la reviviscenza di una norma non può essere rapportata alle posizioni di carattere particolare dei singoli ricorrenti, e, quindi, non sussistono ragioni per limitarne la piena applicabilità, in via generale.”(Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 04/10/2007 n° 5148). Una interpretazione di tal guisa, anche costituzionalmente orientata e in linea con il principio di conservazione, anche parziale degli atti impugnati, non poteva non portare all'inclusione in graduatoria e ai successivi scorrimenti di entrambe le categorie (decaduti e immatricolati come parte ricorrente).

Sarebbe stato dunque corretto riattivare lo scorrimento sin dalla fase precedente all'avviso del 18 gennaio 2024, che in quanto posta in esecuzione di una sentenza ora sospesa andava anch'esso, con i suoi effetti, annullato.

Se, tuttavia, le regole di concorso sono state cambiate in forza di un provvedimento giudiziale successivamente sospeso, non v'è dubbio che gli effetti medio tempore acquisiti in forza di un regime “cancellato” dal provvedimento di sospensione devono, parimenti, essere travolti non potendo imporsi ai candidati incolpevoli di subirli.

È sin troppo noto infatti, che *“l’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo comporta, in sede di esecuzione del giudicato, **l’obbligo per l’amministrazione di adeguare la situazione di fatto e di diritto al disposto della sentenza demolitoria, attraverso l’eliminazione ex tunc di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti medio tempore dall’esecuzione dell’atto poi annullato**”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 8 marzo 2011, n. 2082), ragion per cui, anche in caso di ripristino della situazione quo ante rispetto all’annullamento, è sin dal primo dispiegarsi degli effetti del provvedimento che il procedimento concorsuale va ricostruito. D'altra parte, *“si deve ritenere che l’obbligo ripristinatorio, effetto della pronuncia di annullamento di un provvedimento amministrativo, trovi ragione nell’esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento amministrativo prima del suo annullamento. Tali effetti non possono mantenersi, perché altrimenti sarebbe contraddetta l’efficacia ex tunc della eliminazione del provvedimento annullato; può dirsi, quindi, che l’effetto ripristinatorio sia una diretta conseguenza*

della caducazione del provvedimento e rientri a pieno titolo nei doveri di esecuzione che gravano sulla P.A. in conseguenza della sentenza di annullamento". E ciò in quanto "il privato è interessato non tanto alla caducazione dell'atto quanto soprattutto a conseguire il bene della vita illegittimamente sottrattogli dell'illegittimo esercizio del potere amministrativo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409).

Il provvedimento giudiziale, nella specie di sospensione, oltre a determinare un'attività demolitoria nei confronti delle precedenti misure amministrative, pone in essere una serie di vincoli ripristinatori e conformativi per l'Amministrazione (*ex multis*, Cons. St., Sez. V, 17 febbraio 2003, n. 837) tantoché *"nel caso di accertamento, in sede giurisdizionale, del diritto alla nomina del vincitore di un concorso a pubblico impiego, dalla pronuncia giudiziale discende l'obbligo per la p.a. di ricostruire la carriera del ricorrente vittorioso, nonché l'obbligo di corrispondere retroattivamente il trattamento economico corrispondente, a partire dal momento della verificata sussistenza delle condizioni normative prescritte, non potendo ricadere sul ricorrente le conseguenze negative di un'assunzione in servizio disposta con ritardo certamente non imputabile al medesimo"* (Cons. St., Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4308 e 4 settembre 1995, n. 1264).

Se, allora, secondo il Consiglio di Stato, gli effetti derivanti dall'esecuzione della sentenza dovevano essere eliminati, non v'è dubbio che la forzosa attribuzione della sede a parte ricorrente debba parimenti essere travolta consentendo, in ragione del punteggio ottenuto, di partecipare, regolarmente, agli scorrimenti in corso sì da ottenere il miglior posto utile sulla base delle disponibilità e al punteggio ottenuto.

4. Diversamente ad essere violato sarebbe ancora una volta il principio del merito poiché i candidati che hanno rinunciato a studiare, decadendo, sarebbero maggiormente premiati rispetto a chi ha eseguito una nota ministeriale (del 18 gennaio 2024) e si è immatricolato e oggi studia lontano da casa in una sede che non è quella che ha vinto concorrendo ad un concorso.

4.1 La violazione del principio del merito è ancor più calzante rispetto a tutti coloro che alla data del 18 gennaio, avendo un punteggio INFERIORE a parte ricorrente non

erano neanche prenotati e seguivano anche di un paio di migliaia di posti parte istante. Tutti questi studenti con punteggi inferiori si sono anche immatricolati (e si possono ancora immatricolare) successivamente sui mille posti rimasti liberi e bloccati e in sedi e opzioni migliori, in quanto grazie ad il punteggio più basso si sono potuti immatricolare dopo non essendo all'epoca prenotati.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati, mediante pubblici proclami con modalità telematiche. Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati nella qualità di controinteressati ove potrebbe entrare la ricorrente essendo la graduatoria ancora in fase di scorrimento.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R., voglia accogliere il ricorso anche con ammissione in prima sede e corso di laurea, ovvero presso il corso di laurea di medicina in una delle sedi preferite.

Con vittoria di spese e compensi.

Roma, 4 giugno 2024

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti